REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:
dr. Fausto Nisticò **Presidente**
dr. Roberta Santoni Rugiu **Consigliera rel.**
dr. Flavio Baraschi **Consigliere**
nella causa iscritta al n. 46 / 2017 RG

tra

avv. Gabriele Bidini *appellante*

e

INPS
avv. Marco Fallaci, Ilario Maio
COMUNE DI AREZZO
avv. Stefano Pasquini *appellati*
avente ad oggetto: appello ai sensi degli artt. 433 cpc e 702 quater cpc dell'ordinanza del 14.12.2016 emessa dal Tribunale di Arezzo (n. cronologico 4980/2016)
all'udienza **26 settembre 2017** con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale di Arezzo con ordinanza del 14.12.2016, seppur ritenuta nella specie l'applicabilità del rito ordinario delle cause di lavoro, invece che del procedimento ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 con il quale aveva agito la ricorrente, pronunciava ordinanza ex artt. 28 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis cpc respingendo il ricorso di contro l'INPS e il Comune di Arezzo, diretto a ottenere l'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 D. L.gs. 151/01, per non essere l'interessata titolare di carta di soggiorno.

La ricorrente - premesso di essere madre di due gemelle nate nel marzo 2016 e di essere cittadina bengalese titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto moglie di un connazionale, questi titolare di permesso per lungo soggiornanti con validità illimitata – aveva chiesto la corresponsione dell'assegno ex art. 74 D. L.gs. 151/01, assumendo che la norma, nella parte in cui per la concessione dell'assegno di maternità ai cittadini extracomunitari esige il possesso della carta di soggiorno, violasse il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, come interpretato da diverse decisioni della Corte EDU, e divenuto immediatamente efficace nell'ordinamento dell'Unione Europea in esito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, per effetto della previsione dell'art. 52 comma 3 della Carta europea dei diritti fondamentali. Di qui, il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna in contrasto con la fonte superprimaria sovranazionale avente diretta e immediata applicazione nell'ordinamento italiano.

Del pari, la prestazione pretesa sarebbe spettata per effetto di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 74, alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale (n. 306/2008, 11/2008 e 187/2010) che avevano dichiarato costituzionalmente illegittima l'esclusione degli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio nazionale, ma non titolari di carta di soggiorno, dal godimento di prestazioni assistenziali dirette a tutelare beni primari.

Il Tribunale superava questa prospettazione e, ritenuta in rito l'estraneità della presente fattispecie al novero dei quelle cui si applica il rito speciale previsto dall'art. 28 del D.lgs. 150/2011, nel merito ha

Firmato Da: NISTICO' FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef93a - Firmato Da: MONTUORO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2843fa5538c676f4b76740c30ba0280e
Firmato Da: SANTONI RUGIU ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eb5e350b67246909159131 3dffe276

escluso l'incompatibilità della normativa interna con quella sovranazionale e anche la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di interesse.
Le decisioni della Corte Costituzionale richiamate dalla ricorrente infatti farebbero riferimento a prestazioni "*non solo assistenziali, ma involgenti aspetti prettamente inerenti la salute dell'individuo e la necessità di intervento dello Stato sociale urgentemente*", mentre quella oggetto di causa sarebbe finalizzata a fornire "*un sostegno di natura economica nei confronti di un soggetto radicato sul territorio*" "*sul presupposto di rafforzare la sua radicalizzazione*" e non rientrerebbe d'altra parte tra le provvidenze "*connesse con una produzione contributiva*" in relazione alle quali solo la Direttiva 2011/98/UE assicurerebbe il diritto dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei paesi membri alla parità di trattamento. Peraltro il regolamento CEE 2004/83, richiamato dall'art. 11 della citata direttiva consentirebbe agli Stati membri di limitare l'accesso ai benefici in dipendenza della durata della residenza.
La ricorrente ha appellato la decisione e ne ha chiesto la riforma con quattro motivi.
1) In Rito, il provvedimento impugnato era illogico e contraddittorio laddove da un lato infondatamente negava che la condotta poste a base della domanda rappresentasse una discriminazione per motivi nazionali e di provenienza geografica della ricorrente (dal momento che riteneva decisivo per il diniego in sede amministrativa non la sua nazionalità e la conseguente richiesta normativa del permesso di soggiorno di lungo periodo, bensì la sua sola " radicalizzazione sul territorio" circostanza che sarebbe neutra rispetto alla nazionalità), e dall'altro lato tuttavia pur ritenendo applicabile il rito ordinario del lavoro pronunciava ordinanza ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis cpc, piuttosto che sentenza ex art. 410 e seguenti cpc.
Secondo l'appellante invece a fronte del fatto che la domanda prospettava un comportamento discriminatorio della pubblica amministrazione motivato dalla nazionalità della ricorrente, non vi è dubbio sul fatto che il rito con il quale correttamente essa aveva agito e con il quale quindi il primo giudice avrebbe dovuto decidere era quello ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis cpc.
2) 3) 4) *Nel Merito,* il provvedimento impugnato era errato per avere escluso l'assegno di maternità comunale di dalle prestazioni familiari e di sicurezza sociale di cui al Regolamento CEE 883/2004, rispetto alle quali, per effetto di una consolidata giurisprudenza della Corte EDU, doveva invece essere assicurata parità di trattamento in favore di tutti gli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio nazionale, in quanto dirette al concreto soddisfacimento di bisogni primari della persona. Inoltre, la riconducibilità di tale beneficio a quelli per i quali l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE assicurava la parità di trattamento ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa.
Infine, il provvedimento impugnato era errato per avere mancato ogni valutazione delle condizioni personali della ricorrente, la quale aveva dimostrato di essere presente in Italia dal 2012, ovvero da non meno di quattro anni consecutivi ed ininterrotti, ed era altresì contraddittorio per avere motivato la ratio del diniego della prestazione per una presunta mancanza di "radicalizzazione sul territorio" da parte della ricorrente.
L'appellante ha chiesto pertanto l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, in punto di accertamento del proprio diritto alla prestazione e di condanna al pagamento delle somme per effetto dovute, in confronto del comune di sua residenza, quello di Arezzo (titolare del potere concessorio), e dell'INPS (tenuto ex lege all'erogazione della prestazione).
Entrambi gli appellati hanno resistito all'impugnazione e ne hanno chiesto il rigetto.

*

Così riassunta la presente vicenda processuale deve innanzi tutto rilevarsi come la prestazione di cui è causa (l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della L.448/1998, come modificato dall'art.74 D.lvo 151/2001) sia stata negata all'appellante da parte del Comune di Arezzo (e dall'INPS in quanto ente erogatore) per difetto del requisito soggettivo della titolarità della carta di soggiorno.

Firmato Da: NISTICO' FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef93a - Firmato Da: MONTUORO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2843fa5538c676f4b76740c30ba0280e
Firmato Da: SANTONI RUGIU ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eb5e350b67246909159131 3dffe276

La norma riconosce tale prestazione, per ogni figlio nato dal 1.1.2001, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ex art. 9 del D.Lgs. 286/1998, qualora non beneficino delle indennità previste per le lavoratrici e il cui nucleo familiare abbia un reddito inferiore a determinati limiti.
Nella specie l'appellante è cittadina bengalese, risiede in Italia, è madre di due gemelle nate nel marzo 2016, è coniugata con un cittadino bengalese titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo, non svolge attività lavorativa extradomestica e non beneficia delle indennità previste per le lavoratrici, il nucleo familiare di appartenenza rientra nei limiti di reddito previsti dalla norma - circostanze tutte incontestate, così che ella avrebbe diritto al beneficio che richiede.
Tuttavia, al momento della domanda amministrativa, l'appellante era titolare del solo permesso di soggiorno per motivi familiari che, in base alla disposizione nazionale in esame, pacificamente non costituisce titolo idoneo per la concessione della provvidenza di cui è causa.
Premessi questi fatti, l'appello è fondato sia in rito sia nel merito, e va accolto con riforma integrale del provvedimento impugnato, dovendosi fare applicazione anche nella specie di principi affermati, ormai con orientamento consolidato, dalla Corte Costituzionale e da entrambe le Corti europee.

RITO

Il presente giudizio era introdotto in primo grado con ricorso ex artt. 28 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis cpc, come correttamente conseguiva in rito dall'avere impostato la domanda in termini di azione nei confronti di condotta discriminatoria per motivi di nazionalità.
Il primo giudice - con motivazione incongrua - escludeva che tale fosse il motivo della discriminazione, con ciò travisando il fattore tipico protetto dalla disciplina antidiscriminatoria relativo alla nazionalità, con la ricaduta normativa nella vicenda in esame nella quale il legislatore nazionale, ai soli cittadini di nazionalità non comunitaria, richiedeva il permesso di lungo soggiorno.
Tuttavia decideva con ordinanza pronunciata ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis cpc, piuttosto che sentenza ex art. 410 e seguenti cpc. Di conseguenza anche il presente giudizio di secondo grado, introdotto con ricorso in appello ex artt. 433 e 702 quater cpc, deve essere deciso con sentenza nell'ambito del medesimo rito sommario. Non vi è quindi motivo di riformare alcun capo della prima decisione, essendo sufficiente piuttosto correggerne la motivazione in rito nel senso ora detto.

MERITO

La questione controversa in questo giudizio è del tutto sovrapponibile a quella già decisa da altro collegio di questa Corte con la sentenza n. 931/2017 del 28.9.2017 Pres. Bronzini Est. Tarquini, Akter Hasina c/ Inps e Comune di Arezzo, la cui motivazione è qui integralmente recepita.
Pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del comma 19 dell'art. 80 della L. 23.12.2000 n. 388[1], il Giudice delle leggi (dopo avere ritenuto la contrarietà a Costituzione della norma nella parte in cui escludeva il diritto alle prestazioni di invalidità civile in favore degli stranieri extracomunitari in quanto privi dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; cfr. la sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 relativa all'indennità di accompagnamento; e la sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 relativa alla pensione di inabilità) con la pronuncia 26-28 maggio 2010, n. 187 abbia più radicalmente affermato l'illegittimità costituzionale di quella disposizione in quanto subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'*art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118*.
In quest'ultima decisione la Corte ha affermato principi (decisivi anche nel caso in esame), ritenendo che, nel subordinare il diritto alle prestazioni assistenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona alla titolarità della carta di soggiorno, e dunque al

[1] Che per quanto interessa, disponeva che "le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno" ed oggi, per effetto del *D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3*, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Firmato Da: NISTICO' FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef93a - Firmato Da: MONTUORO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2843fa5538c676f4b76740c30ba0280e
Firmato Da: SANTONI RUGIU ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eb5e350b67246909159131 3dffe276

requisito della presenza nel territorio dello Stato per un tempo dato, la norma introducesse un ulteriore requisito idoneo a generare una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20 marzo 1952, secondo l'interpretazione che di essi è stata offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sul punto il Giudice delle leggi ha più specificamente rilevato come "*la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come la Convenzione non sancisca un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali; tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la relativa disciplina non potrà sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della Convenzione e, in particolare, con l'art. 14 che vieta la previsione di trattamenti discriminatori (in tal senso, Stec ed altri contro Regno Unito, decisione sulla ricevibilità del 6 luglio 2005; Koua Poirrez contro Francia, sentenza del 30 settembre 2003; Gaygusuz contro Austria, sentenza del 16 settembre 1996; Salesi contro Italia, sentenza del 26 febbraio 1993). Al tempo stesso, la Corte di Strasburgo ha anche sottolineato l'ampio margine di apprezzamento di cui i singoli Stati godono in materia di prestazioni sociali, in particolare rilevando come le singole autorità nazionali, in ragione della conoscenza diretta delle peculiarità che caratterizzano le rispettive società ed i correlativi bisogni, si trovino, in linea di principio, in una posizione privilegiata rispetto a quella del giudice internazionale per determinare quanto risulti di pubblica utilità in materia economica e sociale. Da qui l'assunto secondo il quale la Corte rispetta, in linea di massima, le scelte a tal proposito operate dal legislatore nazionale, salvo che la relativa valutazione si riveli manifestamente irragionevole (Carson ed altri contro Regno Unito, sentenza del 16 marzo 2010; Luczak contro Polonia, sentenza del 27 novembre 2007). A proposito, poi, dei limiti entro i quali opera il divieto di trattamenti discriminatori stabilito dall'art. 14 della Convenzione, la stessa Corte non ha mancato di segnalare il carattere relazionale che contraddistingue il principio, nel senso che lo stesso non assume un risalto autonomo, «ma gioca un importante ruolo di complemento rispetto alle altre disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli, perché protegge coloro che si trovano in situazioni analoghe da discriminazioni nel godimento dei diritti garantiti da altre disposizioni» (da ultimo, Orsus ed altri contro Croazia, sentenza del 16 marzo 2010). Il trattamento diviene dunque discriminatorio - ha puntualizzato la giurisprudenza della Corte - ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole; non realizzi, cioè, un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito (ad es., Niedzwiecki contro Germania, sentenza del 25 ottobre 2005). Non senza l'ulteriore puntualizzazione secondo la quale soltanto «considerazioni molto forti potranno indurre a far ritenere compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità» (da ultimo, Si Amer contro Francia, sentenza del 29 ottobre 2009, ed i precedenti ivi citati)*".

E, facendo applicazione di detti principi, ha aggiunto come "*al legislatore italiano sia senz'altro consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia. Ed ...è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però ... che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini*".

Così che ai fini della verifica di legittimità costituzionale, prosegue la citata pronuncia, "*assume valore dirimente, non tanto la configurazione "nominalistica" dello specifico strumento previdenziale che può venire in discorso, quanto, piuttosto, il suo concreto atteggiarsi nel panorama degli istituti di*

Firmato Da: NISTICO' FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef93a - Firmato Da: MONTUORO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2843fa5538c676f4b76740c30ba0280e
Firmato Da: SANTONI RUGIU ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eb5e350b67246909159131 3dffe276

previdenza, così da verificarne la relativa essenzialità agli effetti della tutela dei valori coinvolti", ossia l'attitudine delle singole prestazioni "a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto".

E proprio quanto all'inclusione dell'assegno di maternità di base tra le prestazioni essenziali, in quanto dirette a soddisfare bisogni primari della persona, la Corte dissente dalla valutazione operata dal primo giudice, secondo il quale si tratterebbe di un sostegno economico finalizzato a favorire il radicamento del nucleo familiare sul territorio.

Invero nessuno dei caratteri del beneficio de quo, come previsto dalla legge, avvalora una tale ricostruzione. In contrario, facendosi questione di una prestazione corrisposta una tantum nel periodo immediatamente successivo alla nascita di un figlio (o al suo inserimento nella famiglia se adottivo), diretta a donne che non percepiscono le prestazioni di maternità riservate alle lavoratrici e che vivono in nuclei familiari a basso reddito, sembra piuttosto evidente trattarsi di un beneficio volto a sostenere donne in condizioni di speciale vulnerabilità (sia in quanto disoccupate, sia in ragione delle loro condizioni economiche) in un momento di particolare delicatezza della loro vita e di quella dei loro figli, e perciò di una provvidenza certamente diretta ad assicurare che siano soddisfatti bisogni primari delle madri e dei bambini.

La prestazione si iscrive allora, secondo il linguaggio del Giudice delle leggi, "*nei limiti e per le finalità essenziali che la Corte - anche alla luce degli enunciati della Corte di Strasburgo - ha additato come parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato*".

Deve perciò ritenersi la contrarietà della previsione dell'art. 74 del D.Lgs. 151/2001, nella parte che interessa, al principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU.

Ad avviso della Corte, ne discende il potere-dovere del giudice di disapplicare la norma nazionale medesima, almeno quando essa, come nella specie, ostacoli il soddisfacimento del diritto tutelato dalla fonte internazionale in confronto di enti appartenenti all'apparato pubblico degli Stati membri.

E' noto infatti come il contenuto dell'art. 14 della CEDU (secondo cui "*il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione*") si trovi, per quanto qui interessa, replicato nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea a norma del quale "*è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali*".

Mentre l'art. 52 comma 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione prescrive che "*laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono eguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione*".

Infine a norma dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (come modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1°.12.2009) "*L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati*".

Deve allora concludersi che, in esito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione deve attribuirsi efficacia diretta verticale in confronto degli Stati membri (l'efficacia cioè propria dei trattati) nell'ambito di applicazione della Carta stessa, come definito dal suo art. 51, a norma del quale "*le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli*

Firmato Da: NISTICO' FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef93a - Firmato Da: MONTUORO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2843fa5538c676f4b76740c30ba0280e
Firmato Da: SANTONI RUGIU ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eb5e350b67246909159131 3dffe276

organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione".

Va ricordato come, pacificamente rientrante tra le materie regolate dal diritto dell'Unione quella della sicurezza sociale, la Corte di Giustizia adotti di tale nozione una lettura assai ampia, non limitata cioè al novero delle prestazioni (di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni, malattia professionale, disoccupazione e prestazioni per carichi di famiglia, così già secondo l'ambito di applicazione del Regolamento CEE 1408/1971 a norma del suo art. 4, e come oggi previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 883/2004) erogate da assicurazioni sociali in favore dei lavoratori subordinati o loro aventi causa, ma comprensiva di ogni prestazione, erogabile in dipendenza delle condizioni di rischio tipico di cui all'art. 4 del citato Regolamento (e perciò oggi dell'art. 3 del Regolamento 883/2004), spettante al beneficiario individuato dalla legislazione nazionale in forza di una posizione legalmente definita, che non consente cioè all'amministrazione erogatrice alcun margine di discrezionalità sul piano della valutazione dello stato di bisogno del soggetto (questo orientamento si fa risalire a Corte di Giustizia, 22.6.1972, C1/72 Frilli; cfr. anche Corte di Giustizia 9.10.1974, Ca-24/1974 Biason; Corte di Giustizia 5.5.1983 C-139/82, Piscitello; Corte di Giustizia 20.6.1991, C-356/1989, Stanton Newton).

E' perciò indubbio che la provvidenza de qua, in quanto prestazione oggetto di un diritto soggettivo erogata in dipendenza di condizioni di rischio certamente comprese tra quelle di cui all'art. 3 del Regolamento CE 833/2004, rientri nella nozione di sicurezza sociale, come definita dalla Corte di Giustizia, così che la sua regolamentazione costituisce senz'altro materia di diritto dell'Unione.

Ne deriva l'immediata soggezione del legislatore nazionale, nella relativa disciplina, alle norme dettate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, esse aventi nella specifica materia l'efficacia propria dei trattati ex art. 6 del Trattato UE (come modificato dal Trattato di Lisbona).

In forza di detta efficacia diretta in *subiecta materia* il principio di non discriminazione di cui all'art. 21 della Carta (interpretato ex art. 52 della Carta stessa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo) impone al giudice nazionale la disapplicazione della norma interna contraria al detto principio, quale si è detto essere l'art. 74 del D.Lgs. 151/2001.

Peraltro a identica conclusione deve pervenirsi facendo ricorso a un diverso percorso argomentativo, che fa esclusivo riferimento al diritto derivato dell'Unione.

Ed invero, assunta per le ragioni già dette l'inclusione della prestazione di cui è causa tra quelle di cui al Regolamento Ce 883/2004, il diritto dell'attrice alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e a quelli comunitari deriva altresì dalla previsione dell'art. 12 comma 1 lettera e) della direttiva 2011/98 CE.

In proposito deve premettersi come l'appellante rientri sicuramente tra i soggetti cui la citata direttiva si applica. Infatti è cittadina di un paese terzo ammessa sul territorio nazionale "*a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale*" ed è in possesso di un permesso di soggiorno (per motivi familiari, di cui all'art. 30 del TU immigrazione) che le consente di lavorare, così che la sua posizione rientra senz'altro nella previsione dell'art. 3 paragrafo 1 lettera b) della direttiva.

Si tratta per vero di un'affermazione contenuta anche nella sentenza impugnata, che tuttavia non ne fa discendere la, invece necessaria, conseguenza dell'applicazione alla presente fattispecie dell'art. 12 del Regolamento, il cui comma 1 lettera e) dispone che "*i lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3 paragrafo 1 lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:... e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004*".

Ne deriva che, scaduto il termine per il recepimento della direttiva (termine indicato nel 25.12.2013 dall'art. 16 della stessa direttiva), anche il precetto contenuto nel citato art. 12 è divenuto senz'altro obbligatorio per tutti gli Stati membri.

D'altro canto, in quanto afferma un principio di parità di trattamento in specifici settori dell'intervento pubblico (definiti inderogabilmente dalle norme superprimarie del regolamento 883/2004), l'art. 12

Firmato Da: NISTICO' FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef93a - Firmato Da: MONTUORO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2843fa5538c676f4b76740c30ba0280e
Firmato Da: SANTONI RUGIU ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eb5e350b67246909159131 3dffe276

paragrafo 1 lett. e) contiene un precetto che non abbisogna di alcun adattamento o attuazione nell'ordinamento interno[2], così che esso, al pari di ogni disposizione self executing di direttive dell'Unione, deve trovare immediata applicazione nel diritto interno almeno quando si faccia questione di rapporti verticali (che coinvolgono cioè organi dell'apparato pubblico degli Stati membri; si veda sul punto già Corte di Giustizia, *Marshall*, punto 52, e più di recente Corte giust. *Impact*, p. 65 e 68; Corte Giustizia, *Gavieiro Gavieiro, p. da 78 a 81*).

Assunta perciò, secondo i principi generali dell'ordinamento multivello, l'efficacia diretta almeno nei rapporti verticali della disposizione dei qua, è poi certo che nella specie non si faccia questione delle deroghe consentite dalla direttiva all'applicazione del principio paritario.

Infatti a norma del paragrafo 2 lett. b) dell'art. 12 gli Stati membri hanno facoltà di "*limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto*".

Nella specie al contrario il legislatore nazionale, all'art. 74 del D.Lgs. 150/2001 ha introdotto un trattamento differenziale riferibile alla generalità delle cittadine extracomunitarie in relazione esclusivamente alla titolarità della carta di soggiorno (e non alla loro pregressa esperienza lavorativa o alle altre condizioni previste dalla disposizione dell'art. 12 paragrafo 2 lett. b), così da un lato non avvalendosi della facoltà di deroga espressamente consentita dalla fonte superprimaria e per contro disciplinando una fattispecie di generale esclusione da benefici di sicurezza sociale di tutte le cittadine di paesi terzi non soggiornanti di lungo periodo, essa estranea alle fattispecie consentite.

E' allora solo per completezza che merita rilevare come, facendosi questione nel caso di cui è processo di sussidi familiari, l'appellante non rientri nelle categorie cui la deroga potrebbe legittimamente riferirsi, essendo, come detto, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, che a norma dell'art. 30 del T.U. immigrazione "*consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro*" ed "*ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento*", nella specie soggiornante di lungo periodo.

Deve allora concludersi per l'immediata applicazione del principio di parità trattamento contenuto nella disposizione dell'art. 12 della direttiva nella presente controversia.

Ne deriva che, senz'altro non consentita l'interpretazione conforme della disposizione nazionale, atteso il suo tenore testuale, anche seguendo il percorso argomentativo appena detto, si impone la disapplicazione della norma dell'art. 74 del D.Lgs. 151/2001.

Una soluzione che, assunta la contrarietà del diritto interno alle fonti superprimarie per tutti i motivi sopra esposti, è avvalorata dalla decisione n. 95/2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità della norma in esame, sollevata, per quanto interessa, dal Tribunale di Bergamo in controversie del tutto analoghe alla presente e in relazione agli stessi parametri di legittimità richiamati dall'appellante in ipotesi.

Il Giudice delle leggi ha motivato infatti la decisione di inammissibilità proprio dall'omessa indicazione, da parte del remittente, "*dei motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione Europea*", specificamente in relazione alla previsione dell'art. 12 della direttiva 2011/98.

---

[2] Anche le possibili deroghe sono infatti espressamente e dettagliatamente previste dalla fonte superprimaria al paragrafo 2 lettera b), di cui di seguito nel testo.

Firmato Da: NISTICO' FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef93a - Firmato Da: MONTUORO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2843fa5538c676f4b76740c30ba0280e
Firmato Da: SANTONI RUGIU ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eb5e350b67246909159131 3dffe276

Disapplicata la norma nazionale confliggente con il divieto di discriminazione, le domande proposte in confronto dell'I.N.P.S. e del Comune di Arezzo devono essere pertanto accolte.
In riforma della sentenza impugnata deve quindi dichiararsi, in confronto di entrambi gli appellati, il diritto della parte privata all'indennità di maternità di base, e l'istituto di previdenza deve essere condannato alla corresponsione della prestazione de qua, nella misura di legge e oltre interessi legali, dal 121 ° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, e distratte in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante all'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.Lvo 151/2001 e condanna l'Inps al pagamento del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo.
Condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi in €. 3.791,00 per onorari di avvocato ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 26 settembre 2017.

La Consigliera est.
dr. Roberta Santoni Rugiu

Il Presidente
dr. Fausto Nisticò

Firmato Da: NISTICO' FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef93a - Firmato Da: MONTUORO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2843fa5538c676f4b76740c30ba0280e
Firmato Da: SANTONI RUGIU ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eb5e350b67246909159131 3dffe276